



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 512**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 103 DEL 09-08-2018**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: TARES/TARI. Provvedimento di accoglimento parziale istanza di rimborso presentata da Pierantozzi Olivio relativa agli anni 2013-2017**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aveva introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che operava in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni e che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

Vista l'istanza presentata in data 06/06/2018 (prot. n. 5328 del 11/06/2018) da Pierantozzi Olivio nato a Teramo il 02/11/1956, con residenza a Terni (TR) CAP 05100 in Via Ippocrate n. 373, codice fiscale PRNLVO56S02L103Z, volta ad ottenere il rimborso del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e della tassa sui rifiuti, relativa gli anni 2013-2014-2015-2016-2017 parzialmente non dovuta a seguito di:

- doppia imposizione per mq. 95, derivante dalle seguenti circostanze. Il Sig. Pierantozzi Olivio risultava soggetto passivo TARSU/TARES/TARI dal 01/01/2006 sino al 31/12/2014 (dal 01/01/2015 subentra altro intestatario) per un immobile di mq 95 (Foglio 5 particella 220 sub 5) e dal 01/01/2012 per un ulteriore immobile (Foglio 5 particella 220) di mq 229, in subentro, in qualità di erede, di Pierantozzi Settimio, iscritto ai fini Tarsu con tali riferimenti catastali e tale superficie sino al 31/12/2011. Tuttavia, verificato che gli immobili iscritti nei registri immobiliari al foglio 5 part. 220 sub 5 e sub 3, ubicati in frazione Gabbiano Piazza San Nicola n. 4 hanno una superficie complessiva (come da planimetrie catastali allegate all'istanza di rimborso) di mq 224, vi è stata una doppia imposizione per una superficie di mq 95 dal 2013 al 2017, in quanto, da una parte dichiarata già dal 2006 dal Sig. Pierantozzi Olivio e dall'altra ricompresa nella superficie (mq 229) iscritta a carico del medesimo soggetto dal 01/01/2012 in subentro di Pierantozzi Settimio;

Preso atto della documentazione allegata all'istanza di rimborso in narrativa;

Verificato che il contribuente Pierantozzi Olivio, C.F. PRNLVO56S02L103Z, risultava soggetto passivo TARSU/TARES/TARI dal 01/01/2006 sino al 31/12/2014 (dal 01/01/2015 subentra altro intestatario) per un immobile di mq 95 (Foglio 5 particella 220 sub 5) e dal 01/01/2012 per un ulteriore immobile (Foglio 5 particella 220) di mq 229, in subentro, in qualità di erede, di Pierantozzi Settimio, e che la superficie di mq 95

relativa al fabbricato di Foglio 5 particella 220 sub 5, risultava sia dichiarata dal 2006 dal Sig. Pierantozzi Olivio, sia ricompresa nella superficie (mq 229) iscritta a carico del medesimo soggetto dal 01/01/2012 in subentro di Pierantozzi Settimio;

Viste le liste di carico Tares/Tari anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

Rilevato che, rettificando la superficie imponibile per il fabbricato Foglio 5 particella 220, da mq 229 a mq 129 (mq 95 già erano dichiarati per il fabbricato foglio 5 particella 220 sub 5), gli importi da sgravare a Pierantozzi Olivio per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, sono i seguenti:

- Anno 2013 € 91,00, di cui € 28,50 per tributi servizi;
- Anno 2014 € 65,00;
- Anno 2015 € 68,00;
- Anno 2016 € 69,00;
- Anno 2017 € 61,00;

Preso atto dei seguenti versamenti effettuati a titolo di TARES-TARI dal Sig. Pierantozzi Olivio per gli immobili iscritti al Foglio Foglio 5 particella 220 sub 5 e 3, sito in frazione Gabbiano Piazza San Nicola n. 4:

- in data 31/08/2013 e 11/12/2013 per totali € 456,00 a titolo di TARES anno 2013;
- in data 01/08/2014, 31/12/2014 e 11/05/2015 per totali € 512,00 a titolo di TARI anno 2014;
- in data 30/11/2015 per totali € 61,00 a titolo di TARI anno 2015;
- in data 12/08/2016 per totali € 232,00 a titolo di TARI anno 2016;
- in data 01/08/2017 per totali € 213,00 a titolo di TARI anno 2017;

Atteso che il Sig. Pierantozzi Olivio, per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017 aveva provveduto al regolare versamento di quanto iscritto nelle liste di carico TARES/TARI;

Rilevato, d'altro canto, che per l'anno 2015, risultano delle rate omesse, per un totale di € 171,00, rispetto a quanto complessivamente iscritto nelle liste di carico pari ad € 232,00;

Visto l'articolo 1, commi 164 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in cui si dispone che il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali, adottato con Delibera Consiliare n. 17 del 20/05/2011, ed in particolare l'art. 26 "Rimborsi";

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 49 del 29/11/2013, ed in particolare l'art. 40 del Regolamento Tares disciplinante i rimborsi;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 44 del 30/09/2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 5 del 28/04/2016 e visto, in particolare, l'art. 39 disciplinante i rimborsi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2014 nella quale veniva designato il Dott. Germano Mignini quale funzionario responsabile Tares;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 17/10/2014 nella quale veniva designato il Dott. Germano Mignini quale funzionario responsabile Tari;

Dato atto che negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 vi sono importi iscritti nelle liste di carico Tares/Tari da sgravare per doppia imposizione della superficie di mq 95, e conseguenti versamenti non dovuti, per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017;

Dato atto, invece, che per l'anno 2015, non risultano somme da rimborsare in quanto la posizione del Sig. Pierantozzi Settimio per tale anno risulta debitoria, pertanto l'ufficio provvederà al ricalcolo della Tari 2015 con decurtazione delle somme da sgravare sugli importi ancora a debito;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso della tassa sui rifiuti per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017 per l'importo complessivo di Euro 286,00 così come risulta dal seguente prospetto:

<b>ANNO</b>	<b>LISTA DI CARICO</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>	<b>IMPORTO VERSATO</b>	<b>RIMBORSO</b>
<b>2013</b>	<b>€ 456,00</b>	<b>€ 365,00</b>	<b>€ 456,00</b>	<b>€ 91,00</b>
<b>2014</b>	<b>€ 512,00</b>	<b>€ 447,00</b>	<b>€ 512,00</b>	<b>€ 65,00</b>
<b>2015</b>	<b>€ 232,00</b>	<b>€ 164,00</b>	<b>€ 61,00</b>	<b>/</b>
<b>2016</b>	<b>€ 232,00</b>	<b>€ 163,00</b>	<b>€ 232,00</b>	<b>€ 69,00</b>
<b>2017</b>	<b>€ 213,00</b>	<b>€ 152,00</b>	<b>€ 213,00</b>	<b>€ 61,00</b>

Ritenuto di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. di accogliere parzialmente, ovvero esclusivamente per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, l'istanza di rimborso della tassa sui rifiuti per gli anni 2013-2017 presentata in data 06/06/2018 (prot. n. 5328 del 11/06/2018) da Pierantozzi Olivio nato a Teramo il 02/11/1956, con residenza a Terni (TR) CAP 05100 in Via Ippocrate n. 373, codice fiscale PRNLVO56S02L103Z, per un importo complessivo di Euro 286,00, come risultante dal seguente prospetto di dettaglio:

ANNO	LISTA DI CARICO	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO VERSATO	RIMBORSO
2013	€456,00	€ 365,00	€ 456,00	€ 91,00
2014	€ 512,00	€ 447,00	€ 512,00	€ 65,00
2015	€ 232,00	€ 164,00	€ 61,00	/
2016	€ 232,00	€ 163,00	€ 232,00	€ 69,00
2017	€ 213,00	€ 152,00	€ 213,00	€ 61,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 286,00</b>

2. di sgravare dalle liste di carico 2013, 2014, 2016 e 2017 gli importi non dovuti da Pierantozzi Olivio e rimborsare le somme versate in eccedenza;
3. di sgravare, per l'anno 2015, la somma di € 68,00 dalla Tari iscritta a carico di Pierantozzi Olivio;
4. di stabilire in Euro **2,85** l'importo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare, calcolati a giorni dalle date di eseguito versamento (11/12/2013 per € 91,00 - 11/05/2015 per € 65,00 - 12/08/2016 per € 69,00 - 01/08/2017 per € 61,00) alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura del tasso legale pro tempore vigente;
5. di liquidare in favore di Pierantozzi Olivio nato a Teramo il 02/11/1956, con residenza a Terni (TR) CAP 05100 in Via Ippocrate n. 373, codice fiscale PRNLVO56S02L103Z, la somma complessiva di € **288,85 (duecentottantotto/85)** a titolo di rimborso della tassa sui rifiuti per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017, imputando la spesa sul capitolo 2475 denominato "Sgravi e rimborso di imposte, tasse ed altre entrate comunali";
6. di corrispondere il pagamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali, mediante la compensazione del credito di Euro 288,85 con gli importi dovuti a titolo di TARI; per ottenere la compensazione il contribuente ha l'onere di presentare all'ufficio tributi una apposita comunicazione dalla quale risultino i seguenti dati: tributo ove è maturato il credito d'imposta, annualità di riferimento e importo; tributo compensato, annualità di riferimento e importo ;
7. di richiedere al Ministero dell'Economia la regolazione finanziaria di € 28,50 relativi al Tributo servizi 2013, rimborsati anticipatamente dal Comune di Civitella del Tronto;
8. di notificare la presente determinazione all'interessato;
9. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il Dott. Germano Mignini (tel. n. 0861918321);
10. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*